



Città di Avezzano

(L'Aquila)

Ufficio del Sindaco

Lì, 11 agosto 2017

Ordinanza n. 356

Prot. 41585

ORDINANZA: DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto che la corrente stagione estiva, caratterizzata dal perdurare di temperature molto elevate e dalla quasi totale assenza di piogge, favorisce il rischio incendi;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Tenuto conto che il territorio della nostra regione e della Marsica è, ancor oggi, interessato da incendi che hanno distrutto sia aree boschive che terreni con utilizzo agricolo o pastorale;

Accertato che tale oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali in materia di prevenzione incendio, fornisca precise indicazioni alla popolazione per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

Visto l'art. 15 della legge n. 225 del 24.02.1992, che riconosce il Sindaco come autorità locale di Protezione Civile;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 257 del 16.06.2017 relativa alle prescrizioni in materia di incendi boschivi e di igiene urbana e ambientale;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. RIA/39196 del 13.06.2017;

Visto l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che il Sindaco, adottati con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Da oggi e fino al 31 agosto 2017, nel territorio del Comune di Avezzano:

1. e' fatto divieto di tutte le azioni, che seppur potenzialmente, possano favorire l'innescio di incendi nelle aree a rischio;
2. il divieto, nelle aree boschive ed in tutti i terreni utilizzati per finalità agricole e pastorali, nonché nei terreni incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
3. il divieto assoluto di accendere fuochi per bruciare stoppie, residui di potatura e qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;



Città di Avezzano

(L'Aquila)

Ufficio del Sindaco

4. in deroga alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'uso del fuoco è consentito all'aperto solo per l'accensione di bracieri per grigliate (barbecue) in "appositi bracieri" o "focolai" o "strutture appositamente realizzate", che comunque garantiscano l'effettuazione delle operazioni di mantenimento del fuoco in sicurezza, e nei giardini privati o condominiali e nei cortili di pertinenza di fabbricati. In siffatte ipotesi le aree interessate dovranno essere pulite, prive di fogliame o altro materiale di qualsiasi natura che possa fungere, eventualmente, da combustibile, in caso di dispersione di braci o scintille. Dovrà essere posta nelle immediate vicinanze del "braciere" o "focolaio" o "struttura appositamente realizzata", una adeguata scorta di acqua da utilizzare per lo spegnimento delle ceneri e, per le eventuali scintille cadute a terra.
5. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati, dalla competente Autorità di P.S.;
6. Il divieto assoluto di accensione e lancio di petardi, lanterne cinesi, lo sparo di mortaretti, razzi e di qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico.
7. E' vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci o abbandonare, senza la dovuta attenzione, la cicca ed i mozziconi delle sigarette.
8. Il rispetto e l'esecuzione di quanto già previsto nell'Ordinanza sindacale n. 257 del 16.06.2017, relativa alle prescrizioni in materia di incendi boschivi e di igiene urbana ed ambientale.

AVVERTE

La mancata applicazione degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso è tenuto a darne tempestivo allarme alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il Sindaco

Dott. Gabriele De Angelis